

ADEMPIMENTI

Il metodo della registrazione non impedisce il transito al forfettario

di Fabio Garrini

Il **cambiamento di regime** è aspetto delicato in quanto **l'opzione** per un regime contabile **vincola** il contribuente per un triennio; è quindi necessario valutare quando un **comportamento tenuto dal contribuente costituisce o meno una opzione**.

L'utilizzo del metodo della registrazione ai sensi dell'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#) è da considerarsi opzione nell'ambito delle diverse modalità di determinazione del reddito per i contribuenti in regime semplificato, ma questa volontà **non pare possa essere assimilata all'opzione per un regime contabile**; questo porta a concludere che, **avendone i requisiti, il contribuente può accedere al regime forfettario senza attendere il compimento del triennio**.

L'opzione per la registrazione

La contiguità tra i regimi forfettario e semplificato può creare non pochi problemi operativi di gestione contabile: occorre infatti ricordare che, come chiarito dalla [circolare AdE 11/E/2017](#), malgrado entrambi i regimi siano naturali, quando un contribuente presenta i **requisiti per applicare il forfettario**, quest'ultimo risulta essere il **regime naturale**, con la conseguenza che **l'utilizzo del regime semplificato per cassa costituisce opzione vincolante per un triennio**.

Se alla nascita del **regime forfettario** una certa quantità di contribuenti ha preferito applicare il più tradizionale **regime semplificato basato sulla competenza**, quando lo scorso anno anche quest'ultimo è transitato al principio di cassa (seppur misto), evidentemente le variabili per la scelta sono cambiate.

Va però constatato come, tra le alternative contabili a disposizione, una larga maggioranza delle imprese abbia preferito il **metodo** recato dall'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), che presume l'incasso e il pagamento delle fatture al momento della **registrazione dei singoli documenti**, trattandosi di una soluzione certamente più agevole da maneggiare sotto il profilo degli adempimenti contabili.

Tale soluzione viene innescata a seguito di opzione attraverso il **comportamento concludente**, da confermarsi tramite la barratura del **quadro VO26** del **modello Iva** relativo all'anno in cui è stato assunto il comportamento.

L'utilizzo di tale metodo certamente introduce un **vincolo** nell'ambito del regime di **contabilità**

semplicificata: quindi, se è stato impiegato nel 2017 esso dovrà essere utilizzato anche nel 2018 e 2019 se il contribuente continuerà ad applicare il regime semplificato.

Al contrario, **non pare di poter concludere che il medesimo vincolo possa operare quando il contribuente cambia regime contabile**, passando al **regime forfettario**.

Si tratta, in particolare, di una soluzione facilitatrice nella determinazione del **reddito dei semplificati**, la quale consente di evitare la verifica dei singoli incassi e pagamenti; ma quando il contribuente ha le caratteristiche per abbandonare il regime semplificato, non pare logico che tale metodologia di calcolo del reddito possa ostacolarlo nel **cambio di regime**.

Si tratta, infatti, non di un regime contabile vero e proprio, ma piuttosto di **una modalità di determinare il reddito nell'ambito di un regime contabile**.

Se si adottasse una diversa interpretazione, inoltre, potrebbe giungersi al **paradosso per cui se le due opzioni (per il regime semplificato e per il metodo della registrazione) non coincidono**, nel senso che non sono allineate, si arriverebbe a **non poter mai più lasciare il regime semplificato per cassa**.

Si pensi al contribuente che apre la partita Iva nel 2017 applicando il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario e solo dal **2018** dovesse decidere di assumere il **metodo della registrazione**. Egli risulterebbe **vincolato alla contabilità semplificata** fino alla fine del 2019 (triennio 2017-2019) ma il metodo della registrazione lo vincolerebbe fino al 2020 (triennio 2018-2020). Ma, a questo punto, avendo proseguito con la semplificata sarebbe nuovamente vincolato dall'innesto di un nuovo vincolo triennale in contabilità semplificata. E così via.

Pare logico affermare che il vincolo per la registrazione vincola il contribuente per un triennio, ma fintanto che egli decide di applicare il regime di contabilità semplificata.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >